



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CASTIGLIONE, VIESPOLI, POLI BORTONE,
CARRARA, SAIA, PISCITELLI e MENARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2011

Modifica alla legge 21 novembre 1988, n. 508, in materia
di indennità di accompagnamento

ONOREVOLI SENATORI. – L'indennità di accompagnamento è stata istituita con la legge 11 febbraio 1980, n. 18, e modificata, per un'esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall'articolo 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Infatti, la formulazione della legge n. 18 del 1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.

I requisiti per il diritto sono i seguenti:

riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100 per cento accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua;

spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età; è pari a 487,39 euro mensili per l'anno 2011; è erogata per dodici mensilità. L'importo, aggiornato annualmente dal Ministero dell'interno, non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile;

hanno diritto coloro che hanno cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.

L'indennità di accompagnamento, dunque, spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua. L'indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavo-

rativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (articolo 6 decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, che inserisce un comma dopo il secondo all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.

L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia. Hanno altresì diritto all'indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, residenti in Italia. Possono avere diritto all'indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

Successivamente, l'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno. Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, che recepisce la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, in favore di cittadini di Paesi terzi «soggiornanti di lungo periodo».

Il decreto, modificando l'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la di-

sciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese dell'Unione europea, purché in possesso dei seguenti requisiti: un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

Fatta questa breve premessa sulla disciplina dell'indennità di accompagnamento, il presente disegno di legge intende apportare una modifica all'articolo 1 della legge

n. 508 del 1988 vincolando al reddito l'assegno di accompagnamento: infatti, si prevede che esso sarà concesso agli invalidi il cui reddito non sia superiore ai 30.000 euro annui.

Le ragioni della presente modifica sono due: da un lato si vuole adeguare la disciplina dell'indennità di accompagnamento alle altre indennità, che pure vengono percepite in base al reddito; dall'altro la crisi economica che stiamo vivendo ci costringe a prendere misure volte al risparmio. In questo modo non si vuole penalizzare la categoria degli invalidi ma, al contrario, si confermano i loro diritti e, in più, si evita loro il penoso *iter* giudiziario che devono intraprendere quando il diritto viene negato e allo Stato si evita il conseguente aggravio di spese nel caso di conferma del diritto stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui reddito annuo percepito non sia superiore a 30.000 euro».